

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO E SPORT

INDICE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	2
Art. 3 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI	6
Art. 4 - EVIDENZA DEL CONTRIBUTO	10
Art. 5 - CONTROLLI	10
Art. 6 - DECORRENZA.....	12

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente regolamentazione concerne le modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi assegnati ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

2.1. Le istanze di contributo devono essere presentate esclusivamente alla Direzione o al Settore regionale competente, tramite consegna diretta o invio per posta o via fax, utilizzando la specifica modulistica reperibile sul sito internet regionale. Le richieste *devono essere* corredate da idonea documentazione come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, sul sito internet regionale, ovvero allegata a specifici bandi, qualora previsti.

2.2. Le istanze devono essere presentate tassativamente entro la data di scadenza prevista dalle leggi o dai regolamenti regionali di cui all'art. 1 e comunque prima dell'avvio delle attività e dei lavori previsti dai rispettivi progetti, salvo quanto previsto da eventuali specifici bandi. Il termine per la presentazione delle istanze di cui alla LR 41/85 è fissato al 30 giugno di ogni anno. Per la LR 35/95 il termine è fissato al 31 luglio di ogni anno sia per le attività di censimento che per interventi di tutela e valorizzazione.

2.3. Qualora non diversamente previsto, il termine del procedimento di valutazione delle istanze di contributo per attività avviate nell'anno in cui è stata presentata la richiesta è fissato entro 60 giorni, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria.

2.4. L'ammontare dei contributi in spesa corrente assegnati complessivamente a ogni singolo progetto non può superare il 70% delle spese effettive presunte, salvo quanto previsto da specifici bandi.

2.5. Per le **spese di investimento** relative a **ristrutturazioni e restauri del patrimonio culturale tutelato ai sensi del D. lgs 42/2004, ad allestimenti museali e a interventi di catalogazione del patrimonio culturale** l'eventuale contributo assegnato può variare dal 20 all'80% delle spese previste, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi regionali di settore o da eventuali specifici bandi annuali, alla valutazione del progetto ed eventuali condizioni di priorità definite da apposito atto della Giunta Regionale.

2.5 bis. Per le **spese di investimento** relative agli **edifici di culto di cui alla L.R. 15/89**, il limite dell'eventuale contributo assegnato è fissato, come stabilito dalla legge stessa, nel 60% massimo delle spese previste per gli edifici sottoposti al vincolo e nel 20% massimo delle spese previste per gli edifici non vincolati.

2.6. Per le **spese di investimento** relative alla **realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo**, il limite di contributo può variare da 20 al 50%.

2.7. Per le **spese di investimento** relative ad **interventi edilizi su biblioteche, archivi e su edifici destinati ad istituzioni culturali e centri di documentazione**, il limite di contributo massimo previsto è pari:

- al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi realizzati da Comuni fino a 20.000 abitanti e loro aggregazioni, Associazioni culturali, Istituzioni pubbliche e private, istituti culturali e religiosi; Istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza,
- al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi realizzati da Comuni con più di 20.000 abitanti.

L'entità del contributo regionale non potrà comunque superare la cifra di € 120.000,00 salvo i casi in cui sussistano le condizioni di priorità definite da apposito atto della Giunta regionale. In tali casi, la definizione dello specifico importo del contributo regionale sarà il risultato di un lavoro di approfondimento svolto in accordo tra i competenti uffici regionali e gli enti interessati (e comunque non potrà superare la percentuale del 75% della spesa globale, come previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 78/1978).

Per ragioni di economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale ed una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo regionale, a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, non potrà essere inferiore alla cifra di € 5.000,00.

2.8. Per le **spese di investimento** relative ad interventi di **allestimento di sedi destinate a biblioteca, archivio, istituzioni culturali e centri di documentazione**, il limite di contributo massimo previsto è pari:

- al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi realizzati da Comuni fino a 20.000 abitanti e loro aggregazioni, Associazioni culturali, Istituzioni pubbliche e private, istituti culturali e religiosi; Istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza;
- al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi realizzati da Comuni con più di 20.000 abitanti.

L'entità del contributo regionale non potrà comunque superare la cifra di € 100.000,00 salvo i casi in cui sussistano le condizioni di priorità definite da apposito atto della Giunta regionale. In tali casi, la definizione dello specifico importo del contributo regionale sarà il risultato di un lavoro di approfondimento svolto in accordo tra i competenti uffici regionali e gli enti interessati (e comunque non potrà superare la percentuale del 75% della spesa globale, come previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 78/1978).

Per ragioni di economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale ed una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo regionale, a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, non potrà essere inferiore alla cifra di € 1.000,00.

2.9. Per gli **interventi di inventariazione e valorizzazione degli archivi storici e del patrimonio documentale**, il limite di contributo massimo previsto è pari:

- al 70% della spesa prevista, per interventi realizzati da Comuni fino a 20.000 abitanti e loro aggregazioni, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private, Istituti e Associazioni culturali, Diocesi, Istituzioni religiose, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

- al 40% della spesa prevista per interventi realizzati da Comuni con più di 20.000 abitanti.

2.10. Per gli **interventi di digitalizzazione dei fondi librari e archivistici, dei periodici e del patrimonio documentale**, il limite di contributo massimo previsto è pari:

- al 70% della spesa prevista, per interventi realizzati da Comuni fino a 20.000 abitanti e loro aggregazioni, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private, Istituti e Associazioni culturali, Diocesi, Istituzioni religiose, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- al 40% della spesa prevista per interventi realizzati da Comuni con più di 20.000 abitanti.

2.11. Per gli interventi di **restauro del patrimonio archivistico e documentale** il limite di contributo massimo previsto è pari :

- al 70% della spesa prevista, per interventi realizzati da Comuni fino a 20.000 abitanti e loro aggregazioni, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private, Istituti e Associazioni culturali, Diocesi, Istituzioni religiose, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- al 40% della spesa prevista per interventi realizzati da Comuni con più di 20.000 abitanti.

2.12. Per gli interventi di **catalogazione del** patrimonio bibliografico il limite di contributo massimo previsto è pari:

- al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per interventi realizzati da Comuni e loro aggregazioni con un numero di abitanti inferiore o pari a 20.000, Associazioni culturali, Istituzioni pubbliche e private, istituti culturali e religiosi; Istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, Comitati;
- al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi realizzati da Comuni con un numero di abitanti superiore ai 20.000.

Per ragioni di economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale ed una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo regionale, a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, non potrà essere inferiore alla cifra di € 5.000,00.

2.13. Per gli interventi di **acquisto** di materiale bibliografico per le biblioteche civiche il limite massimo del contributo previsto non potrà essere superiore:

- al 60% della spesa effettuata per l'acquisto di materiale bibliografico nell'anno solare precedente a quello in cui si presenta istanza per

interventi realizzati da Comuni e loro aggregazioni con un numero di abitanti inferiore o pari a 5.000;

- al 30% della spesa effettuata per l'acquisto di materiale bibliografico nell'anno solare precedente a quello in cui si presenta istanza per interventi realizzati da Comuni e loro aggregazioni con un numero di abitanti compreso tra 5.000 e 10.000;
- al 20% della spesa effettuata per l'acquisto di materiale bibliografico nell'anno solare precedente a quello in cui si presenta istanza per interventi realizzati da Comuni e loro aggregazioni con un numero di abitanti compresi tra 10.000 e 20.000.

Per ragioni di economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale ed una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo regionale, a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, non potrà essere inferiore alla cifra di € 300 e sarà arrotondata al limite inferiore.

2.14. L'ammontare massimo dei contributi previsti per **interventi strutturali in ambito di turismo e di sport** è specificato nei singoli bandi annuali.

2.15. Il soggetto richiedente deve comunque sempre garantire la copertura del 20% del costo dell'iniziativa con risorse non derivanti da interventi della Regione Piemonte.

2.16. I limiti massimi stabiliti ai commi da 2.4 a 2.11 devono essere rispettati anche in fase di verifica della rendicontazione finale.

2.17 La percentuale di incidenza del contributo regionale può essere superiore a quanto stabilito ai commi da 2.4 a 2.11 nei casi in cui il rapporto della Regione Piemonte con il soggetto promotore sia sancito e regolato da specifico atto (convenzione, protocollo d'intesa, accordo di programma, presenza della Regione in qualità di socio) o sia previsto in specifici atti di indirizzo, ovvero nel caso di eventuali specifici bandi per l'assegnazione di contributi.

2.18. Non è ammessa l'assegnazione di quote di contributo integrative rispetto a quanto già precedentemente assegnato per lo stesso progetto, salvo approvazione di specifica e motivata istanza di revisione per iniziative e lavori che integrino il programma con apporti sostanziali di attività e di oneri non preventivabili al momento della presentazione dell'istanza, tali da giustificare un nuovo intervento o per ulteriori lotti di lavori tra loro funzionali e inscindibili.

2.19. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte), la concessione di contributi a comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti può essere subordinata a un onere di cofinanziamento a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.

Art. 3 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

3.1. Fatto salvo quanto esplicitamente disposto dalle leggi di settore ¹, alla liquidazione del contributo si fa fronte con le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 50% del contributo assegnato ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa;

- il saldo, successivamente alla presentazione a consuntivo, entro 120 giorni dalla data di conclusione delle attività oggetto del contributo, e, orientativamente, entro l'esercizio finanziario di riferimento, della documentazione di seguito indicata:

- a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni predisposte dal Settore regionale competente;
- b) rendiconto, articolato in entrate e uscite, redatto su apposita modulistica;
- c) per i contributi di importo pari o superiore a € 20.000,00, con esclusione degli Enti locali, originali delle fatture o documenti fiscali intestati al beneficiario e delle relative quietanze, per un importo almeno pari al contributo regionale assegnato. Tale documentazione viene trattenuta per lo stretto tempo necessario alla sua vidimazione e duplicazione di cui al comma 3.2;
- d) per i contributi di importo inferiore a € 20.000,00, i soggetti beneficiari possono presentare, in alternativa a quanto stabilito al punto c1), una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del DPR 445/2000, recante l'elenco dettagliato, redatto sullo schema predisposto dalla struttura regionale competente, dei documenti contabili aventi valore fiscale e quietanzati intestati al beneficiario e corrispondenti al costo dell'intera iniziativa.

Per le spese di investimento l'importo dei contributi di cui ai precedenti punti c) e d) è elevato a euro 40.000,00.

I contributi per spese di investimento di cui all'art.2 comma 5 e 5 bis dovranno essere rendicontati entro 36 mesi dalla data di assegnazione del contributo se trattasi di interventi di edilizia, restauro o allestimenti museali e entro 12 mesi se trattasi di interventi di catalogazione.

- e) per gli Enti locali, atto amministrativo che approva il rendiconto dettagliato delle spese sostenute;
- f) nel caso di interventi **di tipo strutturale**, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaudato;

¹ L.R. 15/89 "Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose...", dalla L.R. 34/95 "Tutela e valorizzazione dei locali storici", dalla L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale, dalla L.R. 24/90 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo soccorso" e dalla L.R. 33/08 "Valorizzazione dei quadranti solari.",

- g) nel caso di interventi **di restauro**, oltre alla documentazione di cui ai punti da a) a f), documentazione fotografica del dopo restauro e relazione tecnica finale del restauratore indicante gli interventi effettivamente svolti ed i materiali impiegati.
- h) nel caso di contributi **per la valorizzazione degli archivi storici**, oltre alla documentazione di cui ai punti da a) a e):
- copia dell'inventario dell'archivio in forma cartacea ben rilegata;
 - copia dell'inventario dell'archivio in formato PDF, nell'assetto definitivo come da inventario cartaceo;
 - base dati sull'applicativo del sistema informativo regionale («Guarini Archivi» o sua evoluzione, «Guarini Patrimonio culturale»), nell'assetto definitivo come da inventario cartaceo ivi incluse le introduzioni, completa di tutti i dati richiesti dalla procedura di validazione per il versamento nella banca dati regionale; l'ente è tenuto a trasmettere copia di eventuali modifiche o completamento dei dati già trasferiti nella banca dati regionale ;
 - per i soli interventi di inventariazione di archivi storici, copia del collaudo del Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
- i) nel caso di **interventi di digitalizzazione dei fondi librari e archivistici, dei periodici e del patrimonio documentale**, i contributi sono liquidati generalmente in due soluzioni e con le modalità descritte dal punto 3.1 del presente articolo; il saldo dei contributi viene erogato a conclusione dei lavori, e in seguito alla presentazione da parte del beneficiario della seguente documentazione, oltre a quella di cui ai punti da a) a e) dell'art. 3:
- relazione tecnica sottoscritta dal responsabile scientifico; la relazione dovrà riportare le seguenti informazioni: descrizione del lavoro svolto, quantitativo del materiale digitalizzato, formato di registrazione, tipo di supporto di archiviazione;
 - copia informatica dei materiali prodotti in base alla specificità del progetto e nel rispetto delle "Linee guida dei progetti di digitalizzazione della Regione Piemonte" corredati di metadati;
 - per le catalogazioni a corredo degli interventi di digitalizzazione, la base dati sull'applicativo del sistema informativo regionale;
 - certificazione del CSI-Piemonte di regolare esecuzione del progetto in riferimento agli standard tecnici in vigore al momento della concessione del contributo.
- l) nel caso di contributi **per la catalogazione del materiale bibliografico** si fa fronte con le seguenti modalità previste dai punti 3.1. lettere a), b), c) e d) del presente articolo

- m) nel caso di contributi per **l'acquisto di materiale bibliografico** si fa fronte in un'unica soluzione ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa trattandosi di attività già realizzate, per analogia con quanto definito al comma 8 del presente articolo. Per ragioni di economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale il contributo, a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra applicate, non potrà essere inferiore a € 300,00 e viene arrotondato per difetto di € 100,00.
- n) nel caso di contributi per **la catalogazione di beni storico artistici (scheda OA, D, S, MI) ed archeologici (RA), di beni culturali architettonici (scheda A) e di beni etnoantropologici (scheda BDM, BDI)**, oltre alla documentazione di cui ai punti da a) a c) dovrà essere fornita:
- la relazione tecnica sulla catalogazione, sottoscritta dal responsabile scientifico. La relazione dovrà riportare le seguenti informazioni: premessa e descrizione del lavoro svolto, ; tipo di scheda utilizzata; livello di utilizzo della scheda; n. fotografie realizzate; tipologia della campagna fotografica realizzata; dichiarazione che il lavoro svolto e la campagna fotografica corrispondono agli standard previsti dall'ICCD;
 - copia informatica delle schede di catalogazione redatte, secondo le indicazioni precisate con specifico atto.

3.2. In deroga alla scadenza stabilita al comma 3.1, la documentazione consuntiva dei soggetti finanziati ai sensi del Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68), come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui l'attività si è svolta.

3.3. Sugli originali delle fatture o di documenti aventi valore fiscale e delle relative quietanze di cui al precedente punto 3.1 lettera c1, la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un timbro attestante l'utilizzo del documento ai fini della rendicontazione del contributo regionale. La struttura regionale competente acquisisce agli atti copia dei documenti vidimati.

3.4. Il bilancio consuntivo analitico dell'intera iniziativa, di cui al comma 3.1 lettera b, deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e deve attestare la corrispondenza fra le spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa avente valore fiscale (fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc.), che deve restare a disposizione per eventuali controlli, a campione o mirati, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, che la struttura regionale competente potrà effettuare in applicazione di quanto disposto dall'art. 71 del richiamato D.P.R. 445/2000.

3.5 Le eventuali spese giustificate da scontrini fiscali o documentazione fiscalmente valida ma non intestata al soggetto beneficiario devono essere accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario che riporti il nominativo di chi ha sostenuto la spesa e che attesti che esse sono state effettuate per lo svolgimento delle attività oggetto del contributo regionale.

3.6 I costi di carburante derivanti da utilizzo di autovetture sono ammessi solo se riportati su apposita scheda carburante nominativa, accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario che riporti il nominativo di chi ha sostenuto la spesa e che attesti che essa è stata effettuata per lo svolgimento delle attività oggetto del contributo regionale.

3.7. Possono essere considerati cofinanziamento dell'iniziativa eventuali contributi concessi da terzi o costi sostenuti dal beneficiario sotto forma di servizi o prestazioni gratuite, che devono essere comprovati da certificazione del soggetto sostenitore che attesti il valore economico del servizio o della prestazione resa

3.8 Per le iniziative già realizzate all'atto dell'assegnazione del contributo, il contributo stesso può essere erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione a consuntivo di cui al comma 3.1.

3.9. Le disposizioni di cui ai commi da 3.4 a 3.8 non si applicano alle spese di investimento.

3.10. Non si procede alla liquidazione dei contributi a soggetti che non abbiano ancora documentato e rendicontato eventuali contributi assegnati loro nell'anno precedente.

3.11. Non si procede all'assegnazione di contributi a soggetti che non abbiano ancora documentato e rendicontato eventuali contributi assegnati due o più anni prima. Possono costituire eccezione eventuali contributi integrativi di cui agli articoli 2.15 e 2.16

3.12. L'importo del contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 20% dello stesso per la copertura delle spese generali documentate connesse, in quota parte, alla realizzazione del progetto finanziato.

Per quanto concerne le spese di investimento, l'importo del contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 10% dello stesso per la copertura delle spese tecniche documentate connesse, in quota parte, alla realizzazione del progetto finanziato

3.13. Fatti salvi i limiti massimi di incidenza del contributo stabiliti all'art. 2 commi da 4 a 11, qualora il bilancio consuntivo presenti una spesa complessiva di oltre il 20% inferiore a quanto indicato nel bilancio preventivo, in base al quale è stato determinato l'importo del contributo regionale, sarà d'obbligo per il beneficiario fornire ampia e dettagliata motivazione scritta al Settore competente che, previa verifica, potrà provvedere al proporzionale ridimensionamento del contributo attraverso il recupero parziale o totale della somma già erogata, ovvero alla riduzione o non liquidazione del saldo.

3.14. Qualora la documentazione consuntiva presentata dal beneficiario evidenzi una spesa tale da rendere il contributo della Regione Piemonte superiore ai limiti di incidenza percentuale stabiliti all'art. 2 commi da 4 a 11, la struttura regionale competente procede alla corrispondente riduzione del contributo e alla riduzione o non liquidazione della quota a saldo nonché all'eventuale recupero di parte della quota di acconto.

3.15. Alla revoca del contributo si provvede altresì nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati, la documentazione contabile presentata risulti non specificatamente riferibile o attinente all'attività finanziata.

3.16. La rendicontazione deve comprovare che il bilancio consuntivo finale dell'iniziativa finanziata non presenti attivi di bilancio.

3.17. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 17/2005, per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso, fermo restando per quanto riguarda i contributi destinati ad investimenti sul patrimonio culturale, la presentazione della documentazione tecnica.

3.18. Nei casi in cui si debba procedere al recupero di quote di contributo già pagate al soggetto beneficiario, si procede, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, al calcolo degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 4 - EVIDENZA DEL CONTRIBUTO

4.1. I soggetti destinatari del contributo sono tenuti, salvo revoca del contributo stesso, a evidenziare in tutti i materiali che comunicano e promuovono l'iniziativa finanziata, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento dell'iniziativa.

4.2. Nel caso di interventi di ristrutturazione e di restauro o di nuove edificazioni, la partecipazione della Regione deve essere evidenziata sui cartelli di cantiere.

Art. 5 - CONTROLLI

5.1. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli effettuati sulla documentazione, nonché i riscontri con altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

5.2. L'attività di controllo viene svolta con periodicità cadenzata su un campione rappresentativo corrispondente ad almeno il 5% di tutte le istanze finanziate ovvero nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che le documentazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutta la documentazione relativa al procedimento medesimo.

L'estrazione del campione avviene a progetto concluso e finanziato.

5.3. Per le procedure di estrazione del campione viene istituita una Commissione costituita da dirigenti e funzionari della Direzione Cultura Turismo e Sport.

La commissione procede alle estrazioni dei campioni che può avvenire:

- a. con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b. con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate a partire dalla numero ... ;
- c. su indicazione da parte del Dirigente responsabile debitamente motivata.

La commissione procede poi all'approvazione dell'elenco, redige i verbali e mantiene i rapporti con i funzionari incaricati dell'istruttoria.

5.4. I controlli vengono attuati da funzionari regionali e dal nucleo esterno di valutazione di cui all'articolo 11 del Codice etico (D.G.R. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009).

I soggetti incaricati di attuare i controlli a campione provvedono a comunicare in modo formale ai destinatari del controllo che sono stati selezionati per la verifica e ne concordano, il luogo la data e l'ora, fornendo indicazioni precise della documentazione da mettere a disposizione dei funzionari regionali e del nucleo di controllo.

Il verbale di verifica viene redatto a conclusione del sopralluogo e contiene i dati e le informazioni rilevanti nel corso della visita di controllo comprese le eventuali dichiarazioni od osservazioni del destinatario della verifica.

Il verbale è redatto su carta intestata della Regione Piemonte, firmato dai soggetti incaricati e controfirmato dal destinatario della verifica che può richiederne una copia.

Il verbale di verifica viene inoltre vistato dal Dirigente regionale competente per l'approvazione.

5.5. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni.

5.6. Entro 30 giorni dalla data di conclusione delle procedure di controllo a campione, compresi eventuali casi di controllo in cui siano sorti fondati dubbi sulla veridicità della documentazione presentata, il Dirigente, sulla base dei verbali, con apposita determinazione, definisce la conclusione delle operazioni di controllo, ne approva i verbali e definisce i provvedimenti conseguenti (l'approvazione della documentazione, la riduzione dei contributi, la revoca e/o l'eventuale restituzione delle somme indebitamente già anticipate) e relativi alle responsabilità derivanti dalla normativa che regola la documentazione intestata e circostanziata.

Art. 6 – DECORRENZA

6.1. Le norme della presente regolamentazione vengono applicate a decorrere dalle istanze presentate per l'anno **2010**.

6.2. Le norme di cui all'art. 2.4, all'art. 3 e all'art. 5 si applicano a partire dai contributi assegnati nell'anno 2009.